



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - delibera n° 78/2011 del 30.9.11. Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud. Priorità Strategica "Innovazione, ricerca e competitività".

PROCEDURA APERTA

APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

CUP n° J43B12000500006 - CIG n° 4909950AE8

Importo complessivo a base d'asta (comprensivo dell'importo dei lavori, delle spese di progettazione e degli oneri per la sicurezza):

€ 20.044.182,09.

Importo soggetto a ribasso:

€ 19.937.182,09.

Verbale di gara n° 3

Il giorno sedici del mese di ottobre dell'anno 2013, alle ore 15:00, presso i locali dell'Area Servizi Tecnici dell'Università di Messina si è riunita la Commissione, nominata con D. R. n° 1919/2013 del 27.08.2013 per l'espletamento della presente procedura aperta e così composta: Presidente – Avv. Danila Nostro, Componenti – Prof. Ing. Raffaella Lione, Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi e Avv. Consuela Votano, Segretario Verbalizzante – Dr.ssa Rosanna Oliva.

La seduta del 9.10.2013, programmata nel verbale di gara n° 2, è stata differita alla data odierna per improvviso impedimento da parte del Segretario Verbalizzante. I concorrenti sono stati informati della presente seduta mediante pubblicazione di avviso sul sito www.unime.it.

La Commissione, con riferimento all'Impresa Russello, che aveva indicato come esecutore della progettazione, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento De Cola Associati di Messina (plico n° 1) esaminato nella seduta del 25.9.13, ha preliminarmente ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti relativi alla risposta di chiarimenti formulata dalla suddetta Impresa Russello e, pertanto, il concreto inizio della seduta pubblica ha avuto luogo a partire dalle ore 17:15.

7

La Commissione esamina il chiarimento fatto pervenire con fax del 27.09.2013 dall'Impresa **Angelo Russello S.p.A.**

La Commissione rileva come non sia condivisibile l'assunto formulato dall'Impresa (pag. 4 dei chiarimenti) secondo cui *"il requisito richiesto per le categorie OS3, OS28 e OS30 (...) è soddisfatto con la qualificazione nella categoria OG11 in classifica V"*. Infatti secondo giurisprudenza costante (TAR Roma – Lazio – Sezione I n. 1357 del 07.02.2013, Consiglio di Stato Sezione III n. 1422 del 07.03.2011), nonché secondo i pareri di pre-contenzioso espressi dalla AVCP (nn. 101/2011, 84/2012, 27/2013), la classifica posseduta nella categoria OG11 deve necessariamente coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specialistiche OS3, OS28 e OS30, previste nel bando di gara.

Con riferimento alle ulteriori ipotesi alternative fornite dall'Impresa al fine di provare la propria qualificazione, la Commissione sottolinea che i chiarimenti non possono avere funzione integrativa e/o sostitutiva della documentazione presentata in sede di gara, in particolare con riferimento alle quote di esecuzione dei lavori in proprio e/o con subappalto.

La Commissione rileva, inoltre, che i chiarimenti non hanno risolto i dubbi in merito al possesso dei requisiti speciali di cui al disciplinare di gara ed in particolare non consentono di capire le modalità di esecuzione (qualitativa e/o quantitativa) delle opere ricadenti in alcune categorie sub-appaltabili (OS3, OS28 e OS30). Dall'allegato D contenente la dichiarazione di subappalto, mentre si riscontra chiaramente la volontà di subappaltare la OS19 al 100% in mancanza del possesso del requisito in capo all'Impresa, altrettanto non avviene per le categorie scorporabili laddove la quantificazione delle parti diventa rilevante ai fini della partecipazione.

La Commissione, pertanto, sulla scorta della documentazione presente in atti di gara nonché acquisita successivamente, non è nelle condizioni di accertare il possesso della qualificazione richiesta dal bando, non potendo attribuire alla categoria prevalente (OG1) quote indefinite di qualificazione relative alle categorie specialistiche mancanti, come previsto dall'art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

Per quanto sopra la Commissione, all'unanimità, decide di **escludere** l'Impresa **Angelo Russello S.p.A.**

La Ditta Russello ha inviato per fax la delega nei confronti del Dr. Angelo Russello e dell'Avv. Grazia Tomarchio, la quale chiede di riportare sul verbale la presente dichiarazione:

"L'Avv. Grazia Tomarchio, per delega della Angelo Russello S.p.A., insiste in tutto quanto dedotto nei chiarimenti forniti e contesta il superiore provvedimento di esclusione. Tenuto conto delle difficoltà delle questioni trattate, invita la Commissione a revocare il provvedimento negativo ed ammettere l'Impresa con riserva, al fine di proporre istanza di parere all'AVCP.


Si riserva di precisare più ampiamente le ragioni di illegittimità dell'esclusione nell'informativa di ricorso ex art. 243/bis del Codice dei Contratti che formalizzerà alla Stazione Appaltante".

La Commissione ne prende atto.

A questo punto la Commissione riprende l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n° 3 (a.t.i. LIS s.r.l. – Capogruppo - Scotta Impianti s.r.l. – Associata), iniziata nel corso della seduta del 26.9.13.

L'associazione indica come esecutore della progettazione, in caso di aggiudicazione, la Soc. Cooprogetti di Gubbio (Pg).

La Commissione procede all'esame della documentazione amministrativa e controlla le annotazioni



riservate presso il sito informatico dell'AVCP a carico delle stesse Imprese, che risultano regolari.


Alle ore 19:20 la Commissione sospende la riunione e si riconvoca per domani, 17 ottobre alle ore 15:00 per continuare l'esame del plico n° 3.

Di questa prossima seduta viene dato avviso sul sito www.unime.it. I plichi vengono lasciati nella stessa stanza dell'Area Servizi Tecnici dove ha lavorato la Commissione di gara, la cui porta viene chiusa a chiave.


Del ché il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso sottoscritto.

La Commissione:


Avv. Danila Nostro - Presidente




Avv. Consuela Voiano - Componente




Prof. Ing. Raffaella Lione - Componente




Prof. Ing. Eugenio Guglielmino - Componente




Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi - Componente



Dr.ssa Rosanna Oliva - Segretario Verbalizzante







ANGELO RUSSELLO S.P.A.

Det. M. OLIVIERI

Università degli Studi di Messina
Prot. N. 48488
Del 24/09/2013
TR/CL. IX/2/PEC

Spett.Le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- Area Servizi Tecnici -

Alla Commissione di Gara

- Avv. Danila NOSTRO – Presidente
- Avv. Consuelo VOTANO
- Prof. Ing. Raffaella LIONE
- Prof. Ing. Eugenio GUGLIELMINO
- Prof. Ing. Giuseppe RICCIARDI

Segue: PEC e Raccomandata R/R

OGGETTO: Procedura aperta appalto integrato per "Ristrutturazione Edifici Facoltà di Scienze MM.FF.NN." CUP n° J43B12000500006, CIG n° 4909950AE8. Risposta a chiarimento richiesto con nota del 25.09.2013 ricevuta a mezzo telefax

Con riferimento alla richiesta di chiarimento (genericamente indicata) di cui all'oggetto, la sottoscritta Impresa espone quanto segue.

A) Il punto 3 del disciplinare di gara elenca in maniera puntuale le lavorazioni costituenti l'appalto specificandone l'importo e la loro categoria e classifica secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Esse sono così distinte:

DESCRIZIONE LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO	PREV.	SCOR.	QUAL. OBBL.	SUBAPP
Opere edili e strutturali	OG1	VII	11.760.319,42	X		X	MAX 30%
Impianti di condizionamento	OS28	V	3.937.559,24		X	X	MAX 30%
Impianti elettrici	OS30	IV	1.809.723,24		X	X	100%
Impianti idrico-sanitari	OS3	IV	1.518.007,19		X	X	100%
Impianti di rete	OS19	II	358.114,83		X	X	100%
Impianti elettromeccanici	OS4	II	273.276,08		X	X	100%

Angelo Russello S.p.A.
Via E. Romagnoli, 128 – 93012 Gela (CL)
Capitale Sociale: € 1.033.000,00
Tel: 0933 834587 – Fax: 0933 936756
Cod. Fisc. – P.Iva – Reg. Impr. Caltanissetta 01179080856
info@angelorussellospa.it



ANGELO RUSSELLO S.p.A.
L'Amministratore unico
Angelo Russello

Russo

A conclusione del riepilogo delle singole lavorazioni poste a base di gara, il disciplinare prescrive (pagina 6): *“L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79 comma 16 primo periodo del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)”*.

Va premesso che con questa norma il legislatore ha inteso disciplinare la valutazione in ordine al possesso del **requisito di capacità tecnica** per quelle categorie specialistiche che, sebbene non possedute dall’impresa, rientrano -per la loro natura- nella più ampia categoria OG11 (cioè, nella corrispondente categoria generale).

In altri termini, la legge regola il sistema di qualificazione, affinché un’impresa che possiede l’OG 11 possa partecipare alle gare anche per lavori rientranti nelle categorie specialistiche di che trattasi.


E però, la verifica in ordine al possesso di un simile requisito può essere svolta solo ed esclusivamente dall’Organismo SOA certificante.

Diversamente, la Stazione appaltante -anche tenuto conto della clausola di gara che non apporta deroghe alla previsione normativa- può solo verificare che la categoria generale OG 11 sia adeguata come classifica per *“ciascuna categoria OS”*.

In particolare, in coerenza a quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel Comunicato alle SOA n. 80 del 27.03.2013 (*n.d.r.*: che per l’appunto si rivolge agli organismi accreditati e non alle Stazioni appaltanti), che viene allegato, la scrivente evidenzia di possedere la qualifica per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara.

B) Più precisamente.

La scrivente possiede l’attestazione n° 14963/17/00 che, tra l’altro, prevede anche la qualificazione nella categoria OG1 per classifica VII, nella categoria OG11 per classifica V e nella categoria OS4 per classifica II, conseguita secondo quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Con detta qualificazione, la partecipante soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal disciplinare di gara poiché la categoria OG1 soddisfa il requisito per quanto attiene le categorie OG1 e OS19, in quanto l’Impresa ha dichiarato, nella documentazione a corredo, di voler subappaltare in misura totale le opere della categoria OS19 in mancanza della specifica qualificazione e, secondo quanto disposto all’art. 92, comma 1 del Regolamento 

Angelo Russello S.p.A.
Via E. Romagnoli, 128 – 93012 Gela (CL)
Capitale Sociale: € 1.033.000,00
Tel: 0933 834587 – Fax: 0933 936756
Cod. Fisc. – P.Iva – Reg. Impr. Caltanissetta 01179080856
info@angelorussellospa.it




ANGELO RUSSELLO S.p.A.
L'Amministratore Unico

Angelo Russello

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ANGELO RUSSELLO S.P.A.

L'importo relativo alle opere rientranti nella categoria OS19 devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Pertanto l'Impresa, per soddisfare il requisito richiesto, deve essere qualificata nella categoria OG1 per una classifica sufficiente a eseguire lavori per € 12.118.434,25 (somma delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OS19).

Come prima detto, l'Impresa ANGELO RUSSELLO S.p.A. è qualificata nella categoria OG1 in classifica VII, quindi abilitata a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori pubblici per l'importo massimo di € 18.592.800 (importo della propria classifica incrementata di un quinto, secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 2 del Regolamento).

Per quanto riguarda, invece, il requisito richiesto per le categorie OS3, OS28 e OS30, lo stesso è soddisfatto con la qualificazione nella categoria OG11 in classifica V, che abilita l'Impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori pubblici per l'importo massimo di € 6.198.000 anche in ciascuna delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30, come chiaramente disposto dall'art. 79, comma 16, 1° periodo del Regolamento il cui contenuto è correttamente riportato al punto 3 del Disciplinare di gara.

Ciò perché la legge non prevede che gli importi delle categorie OS vengano cumulati tra loro, atteso che la qualifica nella categoria generale per una determinata classifica abilita l'impresa ad eseguire le opere di ciascuna categoria specialistica indicata nel bando di gara.

Considerato che l'importo dei lavori per i quali l'Impresa è qualificata nella categoria generale OG11 è superiore a ciascuno degli importi delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30, ne consegue che l'Impresa soddisfa il requisito richiesto anche per le suddette categorie.

C) Solo al fine di sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio (*n.d.r.*: posto che con la richiesta di chiarimenti non si evince con trasparenza quale sia la perplessità dell'Ente), ove la Commissione ritenesse che l'Impresa non possa partecipare alle gare nelle quali sono previste categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 complessivamente di importo molto superiore a quanto consentito dalla classifica posseduta nella categoria generale OG11, anche in tal caso l'assunto sarebbe erroneo.

Una simile obiezione non può essere accolta per due motivi:

- la norma di cui all'art. 79 comma 16 del Regolamento oo.pp. è inequivocabile e non è possibile dare alcuna interpretazione diversa dal suo significato letterale;


Angelo Rusello S.p.A.
Via E. Romagnoli, 128 - 93012 Gela (CL)
Capitale Sociale: € 1.033.000,00
Tel: 0933 834587 - Fax: 0933 936756
Cod. Fisc. - P.Iva - Reg. Impr. Caltanissetta 01179080856
info@angelorusellospa.it



ANGELO RUSSELLO S.P.A.
L'Amministratore unico
Angelo Rusello

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ANGELO RUSSELLO S.P.A.

- gli Organismi SOA già con il rilascio della qualificazione nella categoria OG11, richiedendo requisiti molto più stringenti di quelli necessari per il conseguimento di qualsiasi altra categoria (art. 79, commi 5 e 16 del Regolamento), esprimono una valutazione insindacabile dalle Stazioni appaltanti circa il possesso dell'idoneità tecnica per le categorie specialistiche oggetto di esame.

D) E ancora.

L'Impresa ANGELO RUSSELLO S.p.A. nelle dichiarazioni rese a corredo dell'offerta ha manifestato la volontà di voler subappaltare le opere delle categorie OS3, OS30 e OS19 che, visto il loro importo (singolarmente inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto) sono interamente subappaltabili.

In tal caso, il requisito relativo alle lavorazioni afferenti a tali categorie deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente, come normato dal citato art. 92, comma 1 del Regolamento, pertanto il requisito minimo che l'Impresa deve possedere nella categoria prevalente OG1 dovrà essere sufficiente per eseguire una quantità di lavori pari a € 15.446.164,68.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto, come detto, l'Impresa è qualificata nella categoria prevalente nella classifica VII che le consente di eseguire lavori pubblici, per effetto di quanto disposto all'art. 61, comma 2 del Regolamento, per un importo massimo di € 18.592.800.

E' chiaro che la qualificazione per eseguire le opere della categoria OS28 è dimostrata con riferimento alla categoria OG11.

Anche in questo caso, risulta ampiamente dimostrato che l'Impresa deve essere ammessa alle procedure per la scelta del soggetto aggiudicatario della gara.

E) Infine, ove questa Committente ritenesse che bisogni dimostrare il requisito richiesto per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 con la categoria generale OG11, così ritenendo che il requisito oggettivo debba essere computato in forma unitaria (come se fosse richiesta soltanto la categoria generale OG11 per la classifica sufficiente a coprire la somma delle lavorazioni relative alle categorie OS3, OS28 e OS30), anche in questo caso l'interpretazione sarebbe errata.

In altri termini la Commissione dovrebbe ritenere di escludere l'Impresa che non possieda la classifica VI, poiché la classifica V posseduta non risulta essere sufficiente in quanto la somma delle categorie specialistiche è pari a € 7.265.289,67.


Angelo Rusello S.p.A.
Via E. Romagnoli, 128 - 93012 Gela (CL)
Capitale Sociale: € 1.033.000,00
Tel: 0933 834587 - Fax: 0933 936756
Cod. Fisc. - P.Iva - Reg. Impr. Caltanissetta 01179080856
info@angelorusellospa.it



ANGELO RUSSELLO S.p.A.
L'Amministratore Unico
Angelo Rusello

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ANGELO RUSSELLO S.P.A.

Questo appunto però non tiene in considerazione quanto disposto dall'art. 92, comma 7 del regolamento che testualmente recita: *"..il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'art. 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.*

Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'art. 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera d'invito".

Pertanto preso atto che l'Impresa ha manifestato la volontà di subappaltare opere relative alle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 e che il limite massimo di subappaltabilità è del 30% dell'intero importo, risulta che l'importo dei lavori a cui deve fare riferimento la qualificazione è di € 5.085.702,77.

Il requisito relativo all'importo della quota subappaltabile (il 30% di € 7.265.289,67, vale a dire € 2.179.586,90) deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto l'Impresa per essere ammessa alla gara deve possedere una qualificazione nella categoria prevalente OG1 sufficiente a coprire l'importo di € 14.298.021,15 (somma della categoria OG1, 30% delle categorie OS3, OS28 e OS30 e categoria OS19).

* * *

In conclusione, le qualificazioni possedute dall'Impresa ANGELO RUSSELLO S.p.A. nelle categorie OG1, OG11 e OS4 risultano pertanto adeguate per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

Per quanto sopraesposto, la scrivente chiede di essere ammessa alla prosecuzione delle procedure di gara e si rende disponibile a fornire a codesta Stazione Appaltante qualsiasi ulteriore chiarimento.

Con osservanza

Gela, 27 settembre 2013

- ANGELO RUSSELLO S.p.a. -

ANGELO RUSSELLO S.p.A.
L'Amministratore Unico


Angelo Rusello

Angelo Rusello S.p.A.
Via E. Romagnoli, 128 - 93012 Gela (CL)
Capitale Sociale: € 1.033.000,00
Tel: 0933 834587 - Fax: 0933 936756
Cod. Fisc. - P.Iva - Reg. Impr. Caltanissetta 01179080856
info@angelorusellospa.it



Rusello

Angelo Rusello



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |
- [English](#) |

Cerca

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)
- [FAQ](#)

[Home](#) · [Attività dell'Autorità](#) · [Atti dell'Autorità](#) · [Atto](#)

- [Normativa di Settore](#)
- [Atti dell'Autorità](#)
 - [Determinazioni](#)
 - [Deliberazioni](#)
 - [Pareri di Precontenzioso](#)
 - [Pareri sulla Normativa](#)
 - [Atti di Segnalazione al Governo ed al Parlamento](#)
 - [Atti di Regolazione](#)
 - [Comunicati alle SOA](#)
 - [Comunicati del Presidente dell'Autorità](#)
 - [Comunicati del Presidente della Camera Arbitrale](#)
 - [Comunicati del Direttore Generale OSIT](#)
 - [Comunicati del Segretario Generale](#)
- [Massimario](#)
- [Lavori del Consiglio](#)
- [Consultazioni on line](#)
- [Attività europea](#)

EU

Comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013

Valutazione dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Visto il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici pubblicato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che ha introdotto un nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11.

Visto l'art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che sul punto recita:

“Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %.”

Visto e richiamato il Comunicato alle SOA n. 76 del 19 dicembre 2012, recante: “Valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11”;

Sentito sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;


Considerata l'opportunità di garantire che le SOA operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;

Ha ritenuto, nella seduta del 27 marzo 2013, di fornire le seguenti indicazioni operative.

In relazione alle possibili interpretazioni della lettera della norma sopracitata, laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al riconoscimento della categoria OG11 le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle categorie OS3, OS28 e OS 30 genericamente riferite ai “requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo”, si ritiene di aderire ad un'interpretazione volta a circoscrivere la portata della medesima disposizione ai soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”).

In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d'affari in lavori, l'attrezzatura tecnica ed il costo del personale.

In altre parole, solo nella dimostrazione dell'idoneità tecnica di cui all'art. 79, comma 5, lettere b) e c), l'impresa deve dimostrare di possedere "... per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; -







categoria OS 30: 70 %.

Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell'art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell'esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l'impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.

Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all'art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l'esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l'OG11; si richiede, pertanto, all'impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.

In relazione alla problematica riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come "la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30" le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all'esecuzione di singoli impianti tecnologici.

L'utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell'art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l'importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.

Sulla scorta di tale impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell'adeguata idoneità tecnica di cui all'art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 come sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.

Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi ai principi sopra espressi.

Il riscontro da parte dell'Autorità di attestazioni rilasciate in regime del D.P.R. 207/2010 in difformità delle norme regolamentari in materia e delle indicazioni contenute nel presente Comunicato comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti dell'Autorità a carico delle SOA inadempienti.

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584


Contact Center: 800896936

RSS

RISCOSSE
Euro 0,28 per diritti di Segreteria
Euro 5,50 per costo materiale

Atto Cir. n. 77007/1023

AT 6604493



ISSUE BY ROMA



[Faint, illegible text, likely a copy of the document's content.]



Luigi Emanuele



ca

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

D' Av. Grete Tomarzio, per delega
della ANELO NUSSUO s.p.a.,
inviata in tutto questo dibattito nei
dichiaranti forniti e contata il
superiore provvedimento di esclusione.
Tenuto conto delle difficoltà della
questione Trettak, invita la Commissione
a revocare il provvedimento negativo
ed ammettere l'impresa con riserva,
al fine di proporre esente di
perire all'AVCP.

~~La Commissione~~ Si viene a pensare
più ampiamente la ragione di
illegittimità dell'esclusione nella
informativa di corso ex art. 243/bis
del Codice dei Contratti di forniture
alla stazione appellante.